



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 29-03-2021

Oggetto: ORDINANZA DEL SINDACO PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA (DEL PINO E DELLA QUERCIA) E DA UEPROTTIDE ANNO 2021 -

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo,

IL SINDACO

Considerato che, con la stagione primaverile, si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie : la "processionaria del pino e della quercia" (*tramatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionaria*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* Linnaeus);

Visto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del Pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che, nelle forme larvali, questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto nei soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche di proprietà e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.Lvo. nr.214 del 19/08/2005;

Visto l' art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art.117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati o pubblici nei quali siano presenti le piante di cui in premessa:

- Di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino;
- Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine ed occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate;

AVVERTE

La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall'anno in corso e fino all'emissione di eventuale analogo ordinanza sostitutiva o modificativa;

Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

E' fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di processionaria rimossi o di depositare gli stessi presso le aree di raccolta dei rifiuti, ovvero presso qualsiasi contenitore, di proprietà dell'Amministrazione, dislocato in tutto il territorio Comunale;

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 e art. 650 del codice penale ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 250,00 a euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 54 del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 214, o il pagamento in misura ridotta, così come disposto dal comma I dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

DEMANDA

Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, l'Area VII - Polizia Locale – Protezione Civile e Notifiche e l'A.S.L. RM4 (Dipartimento di Prevenzione);

La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

L'Area III che procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;

DISPONE

di dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e manda la presente al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale e l'A.S.L. RM4 per l'esecuzione.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-03-2021 al 13-04-2021

Lì 29-03-2021

IL MESSO COMUNALE